



# ASSOCIAZIONE ITALIANA ORGANARI

## **CODICE DEONTOLOGICO**

### *Premessa*

Le norme contenute nel presente codice deontologico sono vincolanti per tutti i soci dell'A.I.O.: La trasgressione a tali norme comporta il deferimento al CDA, che si assume il compito e l'autorità di proporre all'Assemblea, se ritenuto opportuno, l'applicazione di sanzioni che potranno, nei casi di particolare gravità, portare alla preclusione d'accesso alle cariche nell'ambito dell'A.I.O. per uno o più termini o portare alla radiazione del Socio inadempiente.

### *Note di carattere generale*

#### Art.1

Il socio si impegna:

- a. A non intraprendere operazioni o mettere in atto comportamenti suscettibili di portare discredito alla professione o all'A.I.O.
- b. A condurre la propria attività senza arrecare danni ai colleghi, limitandosi ad operazioni di libera e leale concorrenza.
- c. A tenere in debita considerazione il rispetto fra colleghi.
- d. Ad osservare scrupolosamente tutte le discipline comportamentali o operative approvate dall'Assemblea.

### *Rapporti con l'A.I.O.*

#### Art.2

Il socio è tenuto a denunciare al CDA ogni abuso che possa costituire denigrazione dell'attività organaria, dell'A.I.O. e della categoria in generale.

#### Art.3

Al socio che ricopra cariche elettive di qualsiasi genere in seno all'A.I.O. on mandati particolari è rigorosamente vietato di far uso dei titoli relativi nei rapporti con la sua clientela.

#### Art.4

E' fatto divieto a tutti i soci di farsi portavoce per conto dell'A.I.O. di iniziative relative all'attività dell'A.I.O. non preventivamente concordate dal CDA.

#### Art.5

Ciascun socio avrà il diritto di utilizzare, nella propria carta intestata e nella sua pubblicità, il marchio dell'A.I.O.: e di fare menzione della sua appartenenza all'Associazione. I soci fondatori non dovranno includere l'aggettivo "fondatore" o analoghe dizioni atte a differenziarli in qualsiasi modo dagli altri soci dell'A.I.O.



ASSOCIAZIONE  
ITALIANA  
ORGANARI

*Regole personali e rapporti con i colleghi*

Art.6

Ogni lavoro assunto dal socio dovrà essere fatto oggetto di una convenzione, scritta con la controparte, che definisca in modo chiaro la natura e le condizioni di svolgimento del lavoro stesso e della sua remunerazione e che non contrasti in alcun caso con le norme del presente codice.

Art.7

La concorrenza fra colleghi dovrà essere fondata unicamente sulla competenza e sui servizi offerti ai clienti. E' considerato atto di concorrenza sleale, vietato ai sensi dell'Art. 1b), qualsiasi tentativo di screditare presso la propria clientela l'operato e l'attività di un collega.

Art.8

La pubblicità fatta da un socio non potrà essere di natura tale da mettere direttamente in causa l'attività dei colleghi. E' dovere di ciascun socio astenersi da forme pubblicitarie ingannevoli o fuorvianti rispetto all'attività e alle competenze del socio stesso.

Art.9

Il socio dovrà evitare ove possibile di esprimere giudizi sull'operato dei colleghi soci dell'A.I.O.. Ove fosse però chiamato ad esprimere tali giudizi nell'ambito di un tentativo di conciliazione, di arbitrato informale o giudiziario, dovrà pronunciarsi unicamente in piena conoscenza di causa e con imparzialità. I suoi pronunciamenti di qualsiasi genere dovranno essere chiaramente espressi e motivati.

Art.10

Se un socio è chiamato a succedere ad un collega socio dell'A.I.O. nell'esecuzione di un contratto, dovrà agire in modo da salvaguardare gli interessi degli aventi diritto per le operazioni già svolte e che ha l'incarico di portare a compimento.

Art.11

Nel caso insorgessero fra due o più colleghi soci dell'A.I.O. controversie inerenti all'esercizio della professione, gli stessi, prima di rivolgersi alla Magistratura ordinaria, dovranno rivolgersi al CDA sottoponendo i motivi di controversia e tutti gli elementi utili ad una valutazione, al fine di tentare una conciliazione nell'ambito dell'A.I.O.